



Berna, 24 ottobre 2018

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OlsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV): indizione della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 24 ottobre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate una procedura di consultazione concernente l'ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), l'ordinanza sugli istituti finanziari (OlsFi) e l'ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV).

La consultazione termina il **6 febbraio 2019**.

1. Situazione iniziale

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha adottato la legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). La LSerFi contiene disposizioni sulla fornitura di servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari per tutti i fornitori di servizi finanziari e permette ai clienti di far valere più agevolmente i propri diritti nei confronti dei fornitori di servizi finanziari. La LIsFi introduce una normativa coerente in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell'assoggettamento a una vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni individuali dei clienti, dei gestori di valori patrimoniali degli istituti di previdenza e dei trustee.

2. Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)

L'OSerFi contiene le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative alla LSerFi. In primo luogo precisa le norme di comportamento del diritto in materia di vigilanza e le relative disposizioni sull'organizzazione e sul registro dei consulenti nonché sull'esercizio dei diritti (documenti dei clienti e organo di mediazione). In secondo luogo nell'OSerFi figurano le disposizioni di esecuzione relative all'obbligo di pubblicare un prospetto sancito nella LSerFi. Infine, l'OSerFi racchiude le disposizioni sul foglio informativo di base, segnatamente riguardo a contenuto, presentazione grafica e dimensioni.



3. Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

L'OIsFi contiene le disposizioni di esecuzione relative alla LIsFi e disciplina pertanto le condizioni di autorizzazione e gli obblighi degli istituti finanziari nonché i principi della vigilanza. I gestori di patrimoni individuali e i trustee, sottoposti ora a una vigilanza prudenziale, dispongono di una forma di autorizzazione limitata. Ai gestori di patrimoni collettivi, alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare si applicano requisiti differenziati più rigorosi. Le disposizioni contenute nell'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311) e nell'ordinanza sulle borse (OBVM; RS 954.11) concernenti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le direzioni dei fondi e i commercianti di valori mobiliari (ora denominati società di intermediazione mobiliare) vengono in linea di principio riprese nell'OIsFi senza modifiche materiali.

4. Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

L'OOV disciplina infine le condizioni di autorizzazione e l'attività degli organismi di vigilanza previsti dalla legge per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee nonché sui saggiatori del commercio secondo la legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31). Questi organismi esercitano la vigilanza continua sugli istituti finanziari loro affiliati applicando un piano di vigilanza basato sui rischi. A tal fine la FINMA prescrive un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) al seguente indirizzo:

rechtsdienst@sif.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione il Signor Bruno Dorner, capo del Servizio giuridico della SFI (tel. 058 462 61 90; bruno.dorner@sif.admin.ch), il Signor Oliver Zibung, capo sostituto del Servizio giuridico della SFI (tel. 058 462 68 20; oliver.zibung@sif.admin.ch) e la Signora Sarah Jungo del Servizio giuridico della SFI (tel. 058 462 12 65; sarah.jungo@sif.admin.ch).

Distinti saluti

Ueli Maurer